

Associazione di Volontariato

"SULLA SOGLIA"

O.N.L.U.S.

STATUTO

Titolo I

Disposizioni Generali

Art.1 – Denominazione – Sede – Durata

- 1.1 E' costituita l'Associazione di Volontariato "SULLA SOGLIA" che in seguito sarà denominata l'Associazione. L'Associazione ha sede legale a Villotta di Chions (PN), in via Gemona, 3.
Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso territorio, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altri territori.
- 1.2 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art.2 – Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle Leggi statali e regionali e dei principi dell'ordinamento giuridico.

Art.3 – Carattere associativo

- 3.1 La scelta del nome dell'Associazione esprime lo stile e lo spirito che fa da guida alle scelte associative. La soglia, infatti, è qualcosa che si pone **"fra"** due **"spazi"** ben definiti e li mette in comunicazione fra loro. Chi sta sulla soglia tiene aperta la porta, perché chi sta fuori possa entrare nella casa, sentirsi parte di essa senza, tuttavia, rinnegare la propria storia e la propria identità.
- 3.2 L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, i contenuti e la struttura dell'Associazione si ispirano ai valori della solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita dell'organizzazione stessa.
- 3.3 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati sui principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita dell'Associazione.
- 3.4 L'Associazione adotta come riferimento la Legge quadro del volontariato 266/91 e la Legge regionale del volontariato 12/95, del Friuli Venezia Giulia.

Art. 4 – Radici

Le radici da cui prende vita l'Associazione affondano nell'esperienza di fede dei fondatori, e i valori che la caratterizzano sono quelli evangelici dell'amici-
zia, della fraternità, della condivisione e dell'accoglienza.
Ed è proprio in forza di questi valori che l'Associazione è aperta a quanti sce-

glieranno di condividerne gli scopi e l'impegno a favore della famiglia, con un'attenzione particolare al disagio dell'infanzia.

Art.5 – Valori

- 5.1 **La condivisione**, intesa come riconoscimento del valore di ogni persona e comunicazione delle proprie esperienze come verità relative a disposizione degli altri. Condivisione che significa ancora, attingere all'esperienza altrui per approfondire il proprio cammino di ricerca, per accrescere la fiducia in se stessi e negli altri.
- 5.2 **L'accompagnamento** tra famiglie e persone, come sostegno reciproco nella ricerca di uno stile di vita in famiglia, in gruppo, in comunità, attento alle esigenze e alle più profonde aspirazioni di ciascuno.
- 5.3 **L'accoglienza** intesa come libera disponibilità verso l'altro nella sua diversità, nel suo bisogno, nella sua ricchezza. Accoglienza come scelta di vivere in modo non violento e solidale, riconoscendo il diritto di ogni persona e di ogni famiglia ad una vita dignitosa e felice.
- 5.4 **La sobrietà** come scelta condivisa, nell'ottica della giustizia sociale, di vivere le relazioni umane con uno stile di semplicità e di amicizia, nel rispetto della natura e dell'ambiente. Sobrietà individuale e di gruppo che si esprime in scelte di equità e solidarietà con quanti faticano a vivere.

Art. 6 – Finalità e Obiettivi

L'Associazione, riconoscendo quanto affermato dagli artt. 1 e 2 della L. 184/83 e della L.149/01, che stabiliscono il diritto del bambino di crescere in una famiglia, ha come scopo lo svolgimento di attività di volontariato nel campo del disagio della famiglia e dell'infanzia.

In particolare l'Associazione si propone di:

- 6.1 dare vita a delle "reti familiari", incentrate sui valori della condivisione e della solidarietà, dove le persone si sostengono reciprocamente: recuperando i gesti quotidiani di buon vicinato, vivendo l'accoglienza come esperienza comune di condivisione e di crescita;
- 6.2 promuovere nei singoli, nelle famiglie e nella comunità locale l'attenzione al disagio dell'infanzia, attraverso incontri, conferenze e testimonianze;
- 6.3 raccogliere il desiderio di chi vuole avvicinarsi all'esperienza dell'affido, organizzando degli incontri informativi;
- 6.4 offrire dei percorsi di formazione a quanti scelgono l'affido, dove apprendere nuove competenze e strumenti di accoglienza;
- 6.5 segnalare al Servizio sociale competente le famiglie disponibili all'affido;
- 6.6 partecipare attivamente all'avvio dell'esperienza affidataria, svolgendo una funzione intermediaria tra le famiglie e il Servizio pubblico;

-
- 6.7 accompagnare le famiglie affidatarie, lungo tutto il percorso, favorendo la nascita di gruppi di sostegno reciproco, dove elaborare le esperienze attraverso il confronto e la formazione continua;
 - 6.8 essere di appoggio alle comunità che accolgono minori in situazioni di disagio familiare, attraverso l'offerta di servizi e collaborazioni;
 - 6.9 promuovere la nascita di "comunità accoglienti" dove famiglie e singoli decidono di vivere vicini, con una propria identità e autonomia abitativa, per costruire e condividere uno stile di vita sobrio, essenziale, accogliente e rispettoso dell'ambiente.

Art.7 - Strumenti

- 7.1 Per perseguire la finalità e gli obiettivi, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni gratuite dei propri aderenti, attraverso l'uso di strumenti che ritiene più adeguati.
- 7.2 E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle previste all'art. 6.
- 7.3 L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo II

Associati

Art.8 - Aderenti all'Associazione

- 8.1 Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente Statuto (*fondatori*) e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (*ordinari*). Il Consiglio Direttivo inoltre può nominare "*sostenitori*", coloro che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Associazione e "*onorari*" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.
- 8.2 Il numero degli aderenti è illimitato. Possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione.
- 8.3 Tutti gli aderenti, fondatori e ordinari, hanno parità di diritti e di doveri.
- 8.4 L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.
- 8.5 L'ammissione e l'eventuale esclusione motivata vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente. Entro trenta giorni

dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

- 8.6 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che prende in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione, successiva alla data di presentazione delle domande e ne delibera l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione.

Art.9 – Diritti degli associati fondatori e ordinari

- 9.1 Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
- 9.2 Gli associati di maggiore età hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, hanno diritto di voto diretto o per delega, per l'approvazione e modificazione dello Statuto e dei regolamenti. Hanno inoltre diritto di essere eletti negli organi dell'Associazione, di eleggerli e approvare il bilancio.
- 9.3 Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
- 9.4 Gli associati hanno diritto:
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
 - di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- 9.5 Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Art.10 – Doveri degli associati

- 10.1 Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.
- 10.2 Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
- 10.3 Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
- 10.4 Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti, a diverso titolo, partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fe-

de, lealtà ed onestà.

- 10.5 Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale stabilito dall'Assemblea.
- 10.6 Gli associati sono obbligati ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni degli Organi Sociali.

Art.11 – Recesso ed esclusione

La qualità di associato si perde per:

- dimissioni volontarie, dando opportuna comunicazione scritta;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le attività programmate;
- mancato versamento del contributo per l'attività sociale in corso;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari: l'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o della deliberazioni del Consiglio Direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata dall'Assemblea.
- per decesso.

Titolo III

Risorse ed attività economiche

Art. 12 – Patrimonio ed Entrate

- 12.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- da beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
 - eventuali fondi di riserva;
 - eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
- 12.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- le quote annuali associative degli aderenti ;
 - contributi di privati, di Istituti di Credito, Enti in genere e altre Persone fisiche e giuridiche;
 - contributi dello Stato, Enti e Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - contributi di Organismi Internazionali;
 - donazioni e lasciti del patrimonio testamentari, non vincolati all'incremento;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;

- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualunque titolo;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente.

I fondi sono depositati presso Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente e del Segretario – Tesoriere.

- 12.3 Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 13 – Durata del periodo di contribuzione

- 13.1 I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo e comunque prima della Assemblea che approverà il bilancio consuntivo. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.
- 13.2 Le quote sociali dei nuovi aderenti sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 14 – Diritti degli associati su Patrimonio Sociale

Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 15 - Organi sociali dell'Associazione

Organi sociali dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli aderenti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario – Tesoriere.

Gli Organi Sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 16 – Composizione dell' Assemblea degli associati

- 16.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.
- 16.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Art. 17 – Convocazione dell'Assemblea

- 17.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso scritto. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, Ordinaria e/o Straordinaria, è inviato per iscritto agli aderenti, almeno quindici giorni prima della data stabilita, è reso pubblico nella sede sociale e contiene l'ordine del giorno.
- 17.2 La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno e ogni qualvolta si renda necessaria per esigenze dell'Associazione.
- 17.3 L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi Organi.
- 17.4 La convocazione può avvenire per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati; in tal caso l'avviso di convocazione è reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea si tiene entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 18 – Validità dell'Assemblea

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Ciascun associato può essere portatore di una sola delega.

Art. 19 – Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

- 19.1 Le votazioni, di regola, avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
- 19.2 L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza di voti dei presenti.
- 19.3 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 19.4 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione avviene con il voto favorevole di tre quarti degli aderenti. I beni che residuano do-

po lo scioglimento sono devoluti ad altre Organizzazioni che operano nel volontariato sociale, in ambito analogo a quello dell'Associazione.

19.5 Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Art. 20 – Verbalizzazione dell'Assemblea

20.1 Di ogni Assemblea viene redatto il verbale scritto nel registro delle Assemblee degli aderenti.

20.2 Il verbale può essere consultato da tutti gli aderenti che hanno diritto di trarne copia.

Art. 21 – Compiti dell'Assemblea

21.1 L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del Bilancio Preventivo per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del Bilancio Consuntivo dell'anno precedente;
- l'esame delle eventuali questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- deliberare sull'espulsione degli aderenti;
- fissare l'ammontare della quota associativa.

21.2 L'Assemblea Straordinaria viene convocata per:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo

22.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da sette a undici componenti.

22.2 In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dai membri mancanti, attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.

22.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, una volta al mese e quando ne fanno richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati anche esperti esterni con voto consultivo.

-
- 22.4 Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente almeno otto giorni prima della convocazione.
- 22.5 Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega.
- 22.6 Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti
- il Presidente
 - il Vice Presidente
 - il Segretario - Tesoriere

Art. 23 – Durata e Funzioni

- 23.1 I consiglieri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi decadono dalla loro funzione qualora siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive o il loro incarico sia revocato dall'Assemblea.
- 23.2 Compete al Consiglio Direttivo:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - sottoporre all'Assemblea degli aderenti il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo entro il mese di marzo successivo dell'anno interessato;
 - programmare le attività in base alle linee contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea;
 - eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - nominare il Segretario – Tesoriere;
 - accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
 - deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
 - ratificare i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.
- 23.3 Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dall'Assemblea. I componenti così nominati scadono come gli altri componenti.

Art. 24– Verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo

- 24.1 Di ogni riunione del Consiglio Direttivo viene redatto il verbale scritto nel registro del Consiglio Direttivo da parte del Segretario – Tesoriere.
- 24.2 Il verbale può essere consultato da tutti gli associati, che hanno diritto di trarne copia.

Art. 25 - Il Presidente

- 25.1 Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- 25.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa, in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente con gli stessi poteri.
- 25.3 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti, a maggioranza di voti.
- 25.4 Il Presidente:
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio;
 - ha la firma di rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di Terzi e in giudizio;
 - è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo, da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva
 - sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.
- 25.5 In caso di assenza, impedimento e cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 26 – Il Segretario - Tesoriere

L'Associazione ha un Segretario - Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro associati;
- è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
- provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese, degli inventari dei beni dell'Associazione;
- svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 27 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Titolo V

Il Bilancio

Art. 28 – Bilancio consuntivo e preventivo

- 28.1 Il bilancio è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 28.2 I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
- 28.3 Nel bilancio devono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.
- 28.4 I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione, rispettivamente entro il 31 marzo di ciascun anno.
- 28.5 Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività previste dallo Statuto.
- 28.6 Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 29 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento Interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 30 – Scioglimento

- 30.1 L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

- 30.2 In ogni caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre Associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 31 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale del Friuli Venezia Giulia sul volontariato, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"SULLA SOGLIA"
O.N.L.U.S.

Via Montegappa, 16
VILLOTTA di CHIONS (PN)

Cell. **345 6031231**
C.F. **91069390937**

E-mail: sulla.soglia@gmail.com
laboratorioaffido@alice.it